

CIRCOLARE N. 9 - 2020**IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: SOGGETTI BENEFICIARI E RISCHI CONNESSI ALL'INDEBITA EROGAZIONE**

L'art. 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto rilancio") ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, proporzionato alle perdite di fatturato e dei corrispettivi subite nel mese di aprile 2020, con lo scopo di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti da determinate categorie di contribuenti a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha fornito le prime indicazioni operative e chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di operatività della misura in argomento, illustrando inoltre le conseguenze dell'eventuale erogazione indebita del contributo.

Il comma 1 dell'art. 25 cit. riconosce il contributo a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario, "*titolari di partita Iva*".

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 15/E/2020, ha chiarito che si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
- soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producano reddito d'impresa ;
- enti e società indicati all'art. 73, co. 1 lett. a) e b) del TUIR (tra cui spa, sapa e srl);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- enti non commerciali che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- persone fisiche e associazioni di cui all'art. 5, co. 3, lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.

Nella circolare è inoltre precisato che possono beneficiare dell'agevolazione anche:

- le società tra professionisti, in quanto produttive di reddito d'impresa (indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione);
- i soggetti in regime forfetario, dal momento che non sono previste distinzioni in ordine al regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari;
- le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolta in forma di impresa cooperativa;
- l'imprenditore agricolo.

Ai sensi del successivo comma 2, il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 30 aprile 2020;
- ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate (secondo l'Agenzia delle Entrate, si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita iva è cessata);
- agli enti pubblici;
- agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione;

Sede di Venezia

Via Torino, 151/a - 30172 Venezia - Mestre
tel. +39 041 5322799 - fax. +39 041 5310262
venezias@studiotosi.com

Sede di Vicenza

Via G. G. Cappellari, 2 - 36100 Vicenza
tel. +39 0444 304203 - fax. +39 0444 315147
vicenza@studiotosi.com

Sede di Verona

Piazza Cittadella, 22 - 37122 Verona
tel. +39 045 5322799 - fax. +39 045 5310262
verona@studiotosi.com

Sede di Milano

Via Borgospesso, 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 77331787 - fax. r.a. +39 02 76025807
milano@studiotosi.com

Sede di Pordenone

Viale Marconi, 63 - 33170 Pordenone
tel. +39 0434 1881086 - fax. +39 0434 1881086
pordenone@studiotosi.com

Sede di Lussemburgo

Boulevard Royal, 25 - 2449 Luxembourg
tel. +352 26262494 - fax. +352 26262495



- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia) artt. 27 e 38, vale a dire i soggetti iscritti alla gestione separata INPS e ai lavoratori dello spettacolo;
- ai professionisti iscritti agli ordini (es. avvocati, commercialisti, architetti, medici);
- ai lavoratori dipendenti¹.

I soggetti beneficiari così individuati possono accedere al contributo a condizione che (i) abbiano conseguito nel 2019 ricavi o compensi per un ammontare non superiore a 5 milioni di Euro e che (ii) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

A tal fine devono presentare, entro il 13.8.2020², un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, contenente l’indicazione della sussistenza dei menzionati requisiti.

Sulla base di tali indicazioni, l’Agenzia delle Entrate corrisponde il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al soggetto richiedente.

Trattandosi di misura emergenziale, è previsto che il controllo dell’Agenzia delle Entrate dei dati dichiarati sia successivo all’erogazione del contributo. Pertanto, qualora dal predetto controllo emerga che il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, l’Ufficio può procedere con il recupero della somma indebitamente percepita, aumentata dei relativi interessi, irrogando una sanzione pecuniaria che va dal 100% al 200% della somma stessa.

Sotto il profilo penale, inoltre, la condotta del soggetto richiedente potrebbe integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 316 *ter* c.p. (*Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato*); potrebbe trovare altresì applicazione l’art. 322 *ter* c.p. in materia di confisca.

Si precisa, in ogni caso, che è possibile regolarizzare spontaneamente la propria posizione, presentando istanza di rinuncia. La regolarizzazione avviene tramite la restituzione spontanea del contributo indebitamente percepito, il pagamento dei relativi interessi e delle sanzioni ridotte secondo le regole del ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Alla luce di quanto esposto, risulta un quadro sanzionatorio particolarmente complesso per il soggetto che richiede - ed ottiene - un contributo non spettante. Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza, risulta opportuno valutare con attenzione la sussistenza dei requisiti di spettanza del contributo e la fondatezza della richiesta, sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.

Avv. Sara Tosi (saratosi@studiotosi.com)

¹ L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione riguarda i soggetti i cui redditi siano riconducibili esclusivamente allo *status* di lavoratore dipendente. Pertanto, le persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) e che, contestualmente, possiedono anche lo *status* di lavoratore dipendente possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle predette attività, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

² Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del *de cuius*, l’istanza può essere presentata dal 25.6.2020 al 24.8.2020.